



EMENDAMENTI AL DDL AS 3396

Conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Roma, 18 luglio 2012

Art. 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali

Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole «**sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013**» con le parole «**sono ridotti di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013**».

Dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Le Province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».

MOTIVAZIONE

L'entità del taglio di 500 milioni per il corrente anno, e di 1000 milioni dal 2013 sul fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali per le province di Sicilia e Sardegna è assolutamente insostenibile. Esso determina di fatto l'impossibilità di realizzare l'equilibrio di parte corrente, genera dunque disavanzo e lo sforamento del patto di stabilità interno, poiché la norma interviene nella programmazione assai avanzata del bilancio in corso: il netto e non previsto calo delle entrate, se non compensato da una correlata riduzione di patto comporta automaticamente il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riduzione qui proposta con l'emendamento, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012 e di 600 milioni dal 2013 si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"; o alternativamente la copertura finanziaria può essere rinvenuta nella pari riduzione delle risorse assegnate al capitolo 7120 del Ministero della Difesa "spese per costruzione acquisizione di impianti e sistemi"

Art. 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7.bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.»

MOTIVAZIONE

La mancata ripresa economica trova origine anche nella difficoltà, determinata dalle regole del patto di stabilità interno, ad effettuare in tempi congrui i pagamenti per spese di investimento che le Province hanno effettuato negli ultimi anni. Si stima che i residui passivi di parte capitale delle Province siano circa 3 miliardi. La copertura finanziaria di circa 300 milioni di euro si individua a valere sulla pari riduzione delle risorse assegnate al capitolo 7120 del Ministero della Difesa "spese per costruzione acquisizione di impianti e sistemi"

Art. 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«E' soppresso l'art. 4, comma 12bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.

All'art. 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole “pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato” sono aggiunte le seguenti “e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo” »

MOTIVAZIONE

Occorre ripristinare, all'interno del quadro sanzionatorio degli enti che non rispettano il patto di stabilità interno, il limite del 3% delle entrate correnti relativamente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo dovuta calcolando la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

In caso contrario, i molti enti che saranno costretti, in considerazione del quadro finanziario determinato dalle ultime manovre finanziarie, aggravate dal presente provvedimento, a non rispettare i limiti imposti dal patto, porteranno l'ente al dissesto automatico l'anno successivo.

Art. 17

(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)

All'art. 17, comma 3, sostituire le parole «**40 giorni**» con le parole «**60 giorni**», le parole «**dalla data di trasmissione**» con le parole «**dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**» e aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, **in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta**».

All'art. 17, comma 4, all'inizio, sostituire le parole «**Entro 20 giorni**» con le parole «**Entro il 31 dicembre**» e dopo le parole «**di iniziativa governativa**» aggiungere le seguenti parole «**che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3**»,

MOTIVAZIONE

Questi emendamenti introducono un percorso più certo e garantito per il processo di accorpamento delle Province con una tempistica che consente di fare affidamento sui dati del censimento della popolazione 2011 e una procedura che porta alla istituzione delle nuove province tenendo conto della volontà dei territori come espressa dai Consigli regionali delle autonomie locali e dei pareri delle Regioni, secondo le indicazioni contenute nell'art. 133 della Costituzione

Art. 17

(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)

All'art. 17, comma 6, dopo le parole «**di indirizzo e di coordinamento**» aggiungere le parole «**comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio**,».

All'art. 17, all'inizio del comma 10, sono soppresse le seguenti parole: «**All'esito della procedura di accorpamento**,».

All'art. 17, comma 10, alla lettera a) sono soppresse le parole «**per gli aspetti di competenza**».

All'art. 17, comma 10, dopo la lettera b, aggiungere le seguenti lettere:

«

- c) *la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;*
- d) *l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;*
- e) *l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;*
- f) *la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;*
- g) *l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile.»*

All'art. 17, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma

«10 bis. Resta ferma, ai sensi dell'art. 118, comma 2, della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione.»

MOTIVAZIONE

Questi emendamenti mirano a mantenere in capo alle Province le funzioni di area vasta che non potrebbero essere esercitate dai Comuni, e non comprendono tutte le altre funzioni oggi svolte dalle Province che dovranno essere trasferite ai Comuni.

*Tra le funzioni elencate occorre sottolineare l'importanza delle **funzioni relative all'istruzione e all'edilizia scolastica delle scuole superiori**: le Province infatti oggi gestiscono oltre 3200 istituti scolastici di scuola secondaria (ed oltre 5000 edifici) con una spesa annua di circa 1,5 miliardi di euro, ma con uno stock di debito al 31.12.10 delle Province che ammonta a 3,3 per la sola edilizia scolastica. E' evidente che mentre le Province hanno programmato nel tempo questi investimenti è molto difficile trasferire oneri di questa portata ai Comuni, anche alla luce delle regole del patto di stabilità interno. Il trasferimento di queste funzioni dalle province ai Comuni pone in seria difficoltà il funzionamento di un servizio essenziale per il Paese come quello relativo all'istruzione secondaria superiore, con gravi ripercussioni sugli studenti e sulle famiglie.*

Accanto alle funzioni relative all'istruzione e all'edilizia scolastica occorre aggiungere quelle sui servizi per l'impiego e sulla formazione professionale, ad esse strettamente collegate, e la funzione della gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

L'individuazione delle funzioni fondamentali delle Province con legge statale non incide sulla legislazione regionale che ha trasferito o può trasferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province.

Art. 17

(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)

All'art. 17, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:

«14. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, le Province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia.»

MOTIVAZIONE

Quest'emendamento prevede un a norma transitoria di garanzia che permette alle Province da accorpate di gestire in modo positivo il processo di integrazione delle Province esistenti in vista dell'istituzione delle nuove Province.

Articolo 18

(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)

All'art. 18, comma 1, sostituire le parole «**il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013**» con le parole «*alla scadenza dei loro mandati*».

All'art. 18, comma 3, sono soppresse le parole: «**Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.**»

All'art. 18, comma 4, è **soppresso l'intero comma.**

All'art. 18, comma 6, è **soppresso l'intero comma.**

MOTIVAZIONE

Questi emendamenti mirano ad allineare la data di soppressione delle Province alla scadenza dei mandati elettivi degli organi di governo attuali. Si supera altresì la previsione che il Sindaco del comune capoluogo sia di diritto il sindaco metropolitano perché ciò porterebbe ad inevitabili conflitti con i Sindaci degli altri Comuni del territorio.

Articolo 18

(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)

Dopo il comma 11 aggiungere il comma seguente:

«12. Per l'istituzione delle Città metropolitane è istituita la Conferenza metropolitana senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra la Provincia, il Comune capoluogo e i Comuni del territorio di ogni area metropolitana, nelle modalità indicate dal Consiglio regionale delle autonomie locali, per la gestione della fase transitoria e la definizione di una proposta di statuto della Città metropolitana e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalla Provincia alla Città metropolitana. La Città metropolitana è istituita nel momento in cui sono eletti i suoi organi di governo a suffragio universale e diretto, con le modalità di cui agli artt. 74 e 75 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente.»

MOTIVAZIONE

Questo emendamento mira a definire in tempi certi un percorso di istituzione delle Città metropolitane che, portando all'abolizione delle Province delle aree metropolitane, permetta di costruire un percorso per gestire la fase transitoria e di garantire comunque una autorevolezza ai nuovi enti nella gestione delle delicate funzioni di area vasta ad essi riconosciute attraverso un sistema di legittimazione diretta e popolare e, allo stesso tempo, consenta ai diversi territori di salvaguardare la loro specificità nel processo di istituzione delle Città metropolitane e di disegnare in modo innovativo l'articolazione del comune capoluogo, la maglia dei comuni metropolitani e i loro rapporti con la Città metropolitana.

Art. 6

Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali istituiscono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La costituzione del fondo svalutazione crediti può avvenire sia con iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione, anche per quota parte, sia vincolando i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.»

MOTIVAZIONE

La costituzione del fondo svalutazione crediti a decorrere dal 2012 e con iscrizione del relativo stanziamento nel bilancio di previsione è insostenibile per gli Enti Locali perché richiede un ridimensionamento della spesa corrente del 2012 già oggetto di rilevante riduzione per effetto delle manovre di finanza pubblica, in ultimo di cui al D.L. 78/2010 – Legge 122/2010, e dell'applicazione dell'art. 16 del D.L. 95/2012.

Si consideri anche che l'operazione si realizzerebbe a esercizio finanziario avviato e realizzato per almeno sette dodicesimi degli andamenti previsionali di spesa.

L'emendamento è finalizzato a stabilire la decorrenza dell'obbligo dall'anno 2013 e a consentire agli enti locali di poter utilizzare anche i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione dell'ultimo conto consuntivo, apponendo sugli stessi apposito vincolo di destinazione al fondo svalutazione crediti, in aggiunta o in sostituzione dell'iscrizione di apposito stanziamento a carico della situazione corrente del bilancio di previsione.

Ciò deve consentire di rendere l'operazione sostenibile per l'ente e nello stesso tempo di raggiungere un risultato effettivo in termini di accantonamento.